

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 70

**Schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione
del Ministero delle comunicazioni" (307)**

Dicembre 2003

INDICE

| | |
|--|--------|
| Articoli 1 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche) | pag. 1 |
| Articoli 2 (Modifiche all'articolo 32- <i>ter</i> del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche)..... | pag. 1 |
| Articolo 3 (Modifiche all'articolo 32- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) | pag. 2 |
| Articolo 4 (Modifiche all'articolo 32- <i>quinqies</i> del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse)..... | pag. 3 |
| Articolo 5 (Centri di responsabilità) | pag. 4 |
| Articoli 6 (Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale) | pag. 5 |
| Articolo 7 (Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina Transitoria ed entrata in vigore)..... | pag. 6 |

Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni)*

L'articolo 1 integra l'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 300/1999, con la previsione del Ministero delle comunicazioni tra le amministrazioni alle quali non si applica la disciplina concernente l'assunzione, da parte degli Uffici territoriali del governo, delle attribuzioni dei preesistenti uffici periferici statali.

La RT non aggiunge ulteriori elementi a quelli contenuti nella norma.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Articolo 2

*(Modifiche all'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni)*

L'articolo 2, al comma 1, sostituisce l'art. 32 *ter* del decreto legislativo n. 300/1999 indicando le funzioni del Ministero, aggiornate alla nuova normativa intervenuta nei settori di competenza, da svolgere tramite gli organi centrali e gli ispettorati territoriali.

Il comma 2 attribuisce agli uffici centrali e periferici del Ministero la funzione di accertamento delle violazioni e di applicazione delle relative sanzioni amministrative e, inoltre, stabilisce il termine di 180 giorni per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, sarebbe opportuno appurare se le funzioni aggiuntive possono essere svolte mediante le risorse attualmente disponibili.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo 3, sostituendo l'art. 32 *quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, disciplina l'organizzazione del Ministero.

Il nuovo ordinamento prevede l'articolazione del Ministero in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Inoltre opera nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, retto da un dirigente generale.

Ai sensi del comma 2, gli uffici centrali sono costituiti dal Segretariato generale e da cinque direzioni generali.

Il comma 3 prevede, altresì, tre posizioni di livello dirigenziale generale con compiti di coordinamento di progetti speciali, d'ispezione, di controllo, studio e ricerca.

Al riguardo, si fa presente che alla luce del D.M. 2 agosto 2000, la dotazione organica attuale del personale avente qualifica dirigenziale generale prevede un totale di 8 dirigenti generali. Con il presente articolo la dotazione aumenta a 10 unità, la cui specificazione, per la differenza, avviene mediante il successivo articolo 7, comma 2.

Il comma 4 stabilisce che rappresentano gli organi tecnici del Ministero, il Consiglio superiore delle comunicazioni, la Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, la Consulta per l'emissione di carte valori postali e

filatelia, l'Unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo, la Commissione consultiva nazionale.¹

Il comma 5 dispone che detto assetto organizzativo possa essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi.

La RT non aggiunge nulla a quanto previsto dalla norma.

Nulla da osservare al riguardo, anche alla luce della clausola di non onerosità, anche se andrebbe chiarito se è prevista o meno l'invarianza del personale non dirigenziale.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse)

Con il comma 1, l'articolo 32 *quinquies* del decreto legislativo n. 300/99 è interamente sostituito. In esso si prevede che l'organizzazione degli uffici centrali del Ministero sia demandata ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica.

Si stabilisce che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nello svolgimento dei propri compiti goda di autonomia organizzativa, amministrativa, scientifica e contabile, si attenga agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni, disponga di un apposito contingente di personale nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

¹ Si rammenta che gli organi tecnici del Ministero sopra elencati, sono inseriti nell'elenco di cui al D.M. 11 agosto 2003 e definiti "organismi tecnici ad elevata specializzazione" indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero delle comunicazioni.

Sono organi dell'Istituto il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

Con decreti del Presidente della Repubblica si provvede, inoltre, al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni funzionante presso l'Istituto superiore.

Nulla da osservare al riguardo, salvo valutare l'opportunità di prevedere, anche in questo caso, una clausola di invarianza degli oneri.

Il comma 2 prevede che per le prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore per conto di terzi si applichino le disposizioni contenute nel successivo articolo 6 del decreto in esame, al quale si fa rinvio.

Articolo 5

(Centri di responsabilità)

L'articolo 5 rimette a decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

Al riguardo, va osservato che la norma sembra partire dal presupposto che la legge di bilancio, anziché essere strutturata, come previsto dall'ordinamento contabile (articolo 2 della legge 468/78), tenendo conto della unità previsionale di base come unità elementare, con i raggruppamenti più ampi di cui ai centri di responsabilità, sia invece formulata con l'indicazione di un unico stanziamento, che poi viene suddiviso, in corso di gestione, tra i vari centri di responsabilità.

Se corrisponde al vero questa interpretazione, appare evidente la necessità di chiarire in quali termini la norma possa essere considerata coerente con la legge di contabilità per gli aspetti considerati, dal momento che, come è noto, la legge di bilancio assume l'unità previsionale di base come unità elementare di bilancio.

Articolo 6

(Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale)

L'articolo 6, al comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto di terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dai decreti ministeriali in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Il comma 2 prevede che in considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dai compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non effettuate a garanzia di diritti fondamentali rese per conto di terzi, certificate con decreto del Ministro, sia destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio.

Al riguardo, si osserva che la norma ricalca il contenuto dell'art. 43, comma 4, della legge 449/1997. Tale ultima norma prevedeva, per la sua

applicazione, l'emanazione di un apposito regolamento che, allo stato, non risulta essere stato emanato. L'articolo in esame produrrebbe pertanto maggiori oneri, in termini di minori entrate, se comporta la ridestinazione all'incentivazione del personale di quota-parte di entrate già previste a legislazione vigente. Appare pertanto necessario un chiarimento, anche in merito all'ambito applicativo della previsione.

Articolo 7

(Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore)

L'articolo 7, comma 1, dispone il subentro degli uffici centrali e degli ispettorati territoriali individuati dal decreto in esame, alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni per l'espletamento dei compiti definiti dal decreto.

Il comma 2 intende assicurare l'invarianza della spesa del presente provvedimento. In particolare, stabilisce che, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, la dotazione organica del Ministero sia ridotta di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il Servizio di Controllo Interno del Ministero con DM 27 novembre 1998, e, contestualmente, incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.

La RT, al fine di dimostrare l'invarianza della spesa in relazione all'istituzione di 2 punti di funzione dirigenziale di 1^a fascia e alla contestuale soppressione di 5 punti di funzione dirigenziale di 2^a fascia, effettua la seguente quantificazione:

| TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI 1^ FASCIA | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| Stipendio tabellare C.C.N.L. | Retribuzione posizione fissa | Maggiorazione ind.pos.fissa C.C.N.L. | Totale retribuzione fissa | Retribuzione posizione variabile | Retribuzione di risultato | TOTALE | SPESA PER 2 UNITA' |
| 46.259,00 | 20.658,00 | 2.994,00 | 69.911,00 | 56.293,80 | 15.493,70 | 141.698,50 | 283.397,00 |

| TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI 2^ FASCIA | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Stipendio tabellare C.C.N.L. | Retribuzione posizione fissa | | Totale retribuzione fissa | Retribuzione posizione variabile | Retribuzione di risultato | TOTALE | SPESA PER 5 UNITA' |
| 36.152,00 | 8.780,00 | | 44.932,00 | 4.600,00 | 6.700,00 | 56.232,00 | 281.160,00 |

L'onere derivante dall'aumento di 2 posizioni dirigenziali di prima fascia viene quantificato in euro 283.397,00.

Al fine di assicurare la neutralità degli effetti sul bilancio dello Stato viene ridotta la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di 5 unità per un totale di euro 281,160,00.

La quantificazione sembra corretta, anche se va segnalata una differenza tra l'onere e la copertura.

Comunque, si rileva che la riduzione della dotazione organica potrebbe non essere idonea a determinare effettivi risparmi di spesa, in quanto gli stanziamenti riguardanti le retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione alle piante organiche di fatto, ossia al personale effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'invarianza degli oneri sarebbe assicurata solo nel caso in cui la riduzione del numero di posizioni dirigenziali di seconda fascia si riferisse a posti attualmente occupati e per i quali, quindi, siano previsti effettivi

stanziamenti di bilancio e i cui oneri vengano meno. Si tratta di un punto che, soprattutto per l'ultimo aspetto, richiede un chiarimento.

Il comma 3 subordina l'immissione del personale in esubero della Fondazione Ugo Bordoni, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale del Ministero delle comunicazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha autorizzato la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.